

**OGGETTO:** L. R. 04/2003 - L.R. 3/2010 - DCA 90/2010 -DCA n. 359/2014: Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in favore del presidio sanitario denominato "Villa Tiberia 2", gestito dalla Villa Tiberia Srl (P.IVA 02138911009), con sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 - 03100 Frosinone, a seguito del trasferimento delle prestazioni ambulatoriali svolte in regime esclusivamente privatistico dall'immobile sito Via Emilio Praga, 26 a Via Emilio Praga, 39/41 - 00137 Roma - ASL Roma A. Contestuale autorizzazione all'esercizio per variazione dell'attività sanitaria ai sensi dell'art. 3 R.R. 02/2007.

## IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni";

**VISTO** il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale del 22/3/2013, n. 53: "Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", e successive modificazioni;

**VISTO** l'Atto di Organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: "Conferma delle strutture organizzative di base denominate "Aree" ed "Uffici" ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale)";

**VISTA** la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-sanitaria";

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l'incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

**DATO ATTO**, altresì, che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 è stato nominato, a decorrere dal giorno successivo alla presente Deliberazione, l'Arch. Giovanni Bissoni sub-commissario per l'attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

**VISTO** il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421", in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. "L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

raggiunti...

2. *La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...*"

**VISTA** la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 concernente: *"Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"*;

**VISTO** il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: *"Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi"*;

**VISTO** l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"* che ha disposto quanto segue:

- *"le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo"*,

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

**VISTA** la Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3, concernente: *"Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio"* art. 1, commi da 18 a 26 – *"Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private."*

**VISTO** in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *"per la definizione dei procedimenti di accREDITAMENTO istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi"*;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: *"Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccREDITamenti delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d'uso" (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accREDITamenti provvisori e avvio del procedimento di accREDITAMENTO definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3"*;

**TENUTO CONTO** che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accREDITAMENTO definitivo, ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accREDITAMENTO definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli AccREDITamenti delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

**CONSIDERATO** altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

- a) le istanze di conferma dell'autorizzazione e di accREDITAMENTO definitivo istituzionale

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un'attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un'attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all'esercizio riguarderà l'intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: "Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i" con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all'art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell'allegato A ("Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all'accreditamento definitivo"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all'allegato B ("Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all'autorizzazione"), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell'elenco ricognitivo di cui all'allegato A;

**DATO ATTO** che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l'inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all'interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie";

**VISTO** il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

**VISTA** la Legge Regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126";

**VISTA** la nota della Regione Lazio – Direzione Salute e Integrazione Socio sanitaria avente prot. n. 107665 del 10/06/2013;

**VISTA** la Legge n. 15 del 27/02/2014, recante: "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 150 del 31/12/2013. Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (mille proroghe)";

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 14/07/2014, recante: *“Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori a sostegno delle famiglie”*;

**VISTI**, in particolare, i commi 73, 74, 75, 76, 77 dell’art. 2 della suddetta Legge Regionale n. 7/2014;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00359 del 30/10/2014, recante: *“L. R. 04/2003 – R.R. 02/2007- Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.”*;

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U00413 del 26/11/2014, recante: *“Attuazione delle disposizioni previste dal DCA n. U00359 del 30.10.2014 concernente “Direttive per l’adeguamento delle procedure di conferma dell’autorizzazione dell’attività sanitaria e di accreditamento istituzionale.” - Atto ricognitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie previsto dall’art. 5, dell’allegato “1”, del DCA n. U00359/2014.”*

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0080 del 30 settembre 2010, recante *“Riorganizzazione della Rete Ospedaliera Regionale”*, che, con riferimento alla *“Casa di Cura Villa Tiberia Srl”* (allegato D – scheda struttura) riduce a **113** i posti letto complessivi di cui: 9pl+11pl D.H. di Oculistica, 27pl + 23pl D.H. di Chirurgia Generale, 10pl+10pl D.H. di Medicina Generale e 12pl di Cardiologia, conferma la specialistica ambulatoriale, la diagnostica di base ed il Centro Dialisi.

**VISTO** il Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0082 del 07 settembre 2011, recante *“Parziale revisione della Rete Ospedaliera Regionale delineata dal Decreto del Commissario *ad Acta* 80/2010 limitatamente all’offerta sanitaria della casa di cura Villa Tiberia Srl”*, che, riduce a **107** i posti letto complessivi di cui: 5pl+2pl D.H. di Oculistica, 40pl + 4pl D.H. di Chirurgia Generale, 30pl+7pl D.H. di Medicina Generale e 14pl+2pl D.H. di Cardiologia.

**TENUTO CONTO** che la Casa di cura *“Villa Tiberia Srl”*, sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, ha aderito alle procedure di cui al Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0090/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del Decreto del Commissario *ad Acta* n. U0007 del 3 febbraio 2011 e s.m.i;

**CONSIDERATO** che la Casa di cura *“Villa Tiberia Srl”*, ha caricato la documentazione sul Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS), assunta con protocollo n. F5000147 del 06/12/2010;

**TENUTO CONTO** che in ottemperanza a quanto stabilito nel DCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *“a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario *ad Acta* n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”*;
- l’equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl Roma A ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa del presidio sito in Via Emilio Praga, 26 – 00173 Roma;

**RILEVATO** che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL ROMA A, la suddetta struttura risulta operante in base ai seguenti provvedimenti:

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- Provvedimenti autorizzativi:
  - Decreto Medico provinciale prot. n. 8/Roma/V/10461 del 16/01/1975;
  - Decreto Medico provinciale prot. n. 8/Roma/V/7320 del 25/07/1978;
  - Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 469 del 27/03/1987;
  - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 3315 del 09/06/1997;
  - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 621 del 23/02/06/1999 ;
  - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 2148 del 24/10/2000;
  - Determinazione Regione Lazio N. D0683 del 22/02/2005;
  
- Provvedimenti di accreditamento provvisorio:
  - Deliberazione ASL RM/A n. 903 del 27/03/1997;
  - Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 15/02/2000;
  - DCA n. U0005 del 21/01/2009;
  - DCA n. U0080/2010 30 settembre 2010;
  - DCA n. U0082 del 07/09/2011;

**VISTA**, in particolare, la Determinazione Regione Lazio n. D0683 del 22 febbraio 2005: “*riconversione n. 29pl di degenza ordinaria della specialità di Oculistica in altrettanti di Day Surgery per la medesima specialità e presa d’atto del nuovo assetto della struttura*” così come di seguito riportato:

**TIPOLOGIA:** Medico-Chirurgica

**Capacità ricettiva:** 150 p.l.

- **Raggruppamento Chirurgico** n. 100p.l. ( articolato in n.5 Unità funzionali)
  - Unità funzionale di Oculistica con n.21 p.l.;
  - Unità funzionale di Oculistica con n.29 p.l. (Day Surgery);
  - Unità funzionale di Oculistica con n.30 p.l.;
  - Unità funzionale di Chirurgia Generale con n.10 p.l.;
  - Unità funzionale di Ortopedia con n.10 p.l.;
  
- **Raggruppamento di Medicina** n. 50 p.l. ( articolato in n.3 Unità funzionali)
  - Unità funzionale di Cardiologia con n. 20 p.l.;
  - Unità funzionale di Medicina Generale con n. 20 p.l.;
  - Unità funzionale di Oncologia con n. 10 p.l.;

**Servizi di diagnosi e cura utilizzabili anche ambulatorialmente:**

Radiodiagnostica e diagnostica per immagini;

Laboratorio Analisi cliniche;

Servizio di Istocitopatologia;

Fisiopatologia respiratoria;

Fisiopatologia cardiovascolare;

Servizio di chirurgia generale ed endoscopica;

Urologia;

Oculistica;

Attività di Emodialisi n. 21 p.l. (DGR n.621 del 23 febbraio 1999);

**POLIAMBULATORIO PER LE ATTIVITÀ SPECIALISTICHE ELENcate:**

Allergologia;

Chirurgia Plastica;

Dermatologia;

Ginecologia;

Nefrologia;

Odontostomatologia;

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Medicina Interna;  
Medicina del Lavoro;  
Ortopedia;  
ORL;  
Angiologia;  
Diabetologia;  
Endocrinologia;  
Gastroenterologia;  
Neurologia;  
Oncologia;  
Cardiologia;  
Pneumologia.

**PRESO ATTO** dell'attestazione di non conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Roma A prot. n. 48212 del 09 giugno 2014 con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica giusta nota prot. n. 42422/20.05.2014, che il presidio sanitario denominato "Casa di Cura Villa Tiberia" sito in Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, gestito dalla Società Villa Tiberia Srl, sede legale Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, non risulta conforme ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DCA n.U0090/2010 e s.m.i;

**VISTA** la Determinazione Regionale n. B01132 del 25/03/2013, recante: "*Autorizzazione alla realizzazione. L. R. n. 04/2003. – Art. 6, comma 2. Parere favorevole alla richiesta di autorizzazione al trasferimento delle attività specialistiche ambulatoriali della Casa di Cura Villa Tiberia dalla sede di via Emilio Praga, 26 alla sede denominata "Villa Tiberia 2" di via Emilio Praga, 39-41 – 00137 Roma.*";

**PRESO ATTO** della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale N.1214 del 10 maggio 2013, concernente l'autorizzazione, limitatamente agli aspetti urbanistici, alla realizzazione del trasferimento delle attività specialistiche ambulatoriali della Casa di Cura Villa Tiberia, dalla sede di Via Emilio Praga, 26 alla sede denominata "Villa Tiberia 2" di Via Emilio Praga, 39/41 – 00137 Roma.

**PRESO ATTO** che la Casa di cura "Villa Tiberia srl", ha inoltrato domanda di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. 4/2003 art. 7 comma 1, assunta con protocollo regionale n.138811 del 23/07/2013, per trasferimento di sede dell'ambulatorio polispecialistico da Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, alla struttura denominata "Villa Tiberia 2" sita in via Emilio Praga 39/41 – 00137 Roma;

**VISTA** la nota protocollo regionale n. 140954 del 25/07/2013 con la quale questa Amministrazione ha richiesto alla ASL RM/A la verifica dei requisiti minimi di cui all'art. 7, comma 3 della Legge Regionale n. 03/2004 e dell'art. 9, comma 3 del Regolamento Regionale n. 02/2007, relativamente al suddetto trasferimento da via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma a via Emilio Praga, 39/41 – 00137 Roma;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione ASL RM/A, assunto con protocollo regionale n.487894 del 03/09/2014, attestante gli esiti della verifica di conformità effettuata ai sensi dell'art.9 comma 2 del R.R. n. 2/2007, del poliambulatorio specialistico denominato "VILLA TIBERIA 2" sito in Via Emilio Praga, 39/41 – 00137 Roma, gestito dalla Società Villa Tiberia Srl, con sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, a seguito di trasferimento della sede operativa da Via Emilio Praga, 26 – 00137 Roma, con le seguenti funzioni: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Diabetologia, Dietologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina del Lavoro, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Allergologia, Urologia.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**VISTO** il Decreto del Tribunale di Roma in data 08/10/2014, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 270 del 08/07/1999, è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la società Villa Tiberia Srl;

**PRESO ATTO** del Decreto del Ministero Dello Sviluppo Economico prot. n. 0186797 del 23/10/2014 ed acquisito al protocollo regionale n. 623711 del 11/11/2014, con il quale è stato nominato il Dott. Musai Alessandro, nato a Roma il 24/01/1967, quale Amministratore Straordinario della Società Villa Tiberia Srl;

**RITENUTO**, pertanto, opportuno rilasciare il provvedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di sede delle sole specializzazioni in regime privatistico, in favore della Società "Villa Tiberia Srl" (P.IVA 02138911009), rappresentata dall'Amministratore Straordinario Musai Alessandro, nato a Roma il 24/01/1967, con sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Poliambulatorio "Villa Tiberia 2" sito in Via Emilio Praga, 39/41 – 00173 Roma, per l'attività di:

**Ambulatori per visite specialistiche:**

Angiologia, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina del Lavoro, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Allergologia.

E di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1-3 del R.R. 2/2007, per le ulteriori attività di:

**Ambulatori per visite specialistiche:**

Dietologia, Geriatria, Chirurgia Generale, Urologia.

**EVIDENZIATO CHE:**

- la suddetta autorizzazione all'esercizio viene rilasciata a condizione risolutiva del mancato riscontro dei requisiti minimi autorizzativi nella sede di partenza di Via Emilio Praga, 26 – 00173 Roma, ai sensi del DCA n. U00013/2011, da parte della ASL RM/A, essendo le prestazioni che si vanno a trasferire facenti parte di un unico titolo autorizzativo che ai sensi del DCA n. U0090/2010 si procede a sottoporre a conferma;
- la presente autorizzazione viene rilasciata sul presupposto che l'immobile di via Emilio Praga, 39/41 - Roma risulta adiacente, ovvero prossimo, all'immobile di via Emilio Praga 26 - Roma, e quindi consente e garantisce la gestione funzionale ed integrata dell'attività sanitaria, seppur nella piena autonomia organizzativa del percorso assistenziale ambulatoriale;
- che la società Villa Tiberia Srl, in persona del suo Rappresentante Legale è chiamata a trasmettere a questa Amministrazione e alla ASL competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica della presente, un piano di adeguamento rispetto alle non conformità della sede di via Emilio Praga, 26 – 00173 Roma, accertate con verbale della ASL RM/A prot. n. 48212 del 09 giugno 2014, allegando un crono-programma dei lavori che si intendono realizzare;
- che gli spazi relativi alle prestazioni ambulatoriali di cui al presente provvedimento, trasferite nell'immobile di via Emilio Praga, 39/40 – 00173, dovranno essere utilizzati al fine del raggiungimento dei requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. U0090/2010 e di quelli ulteriori di accreditamento istituzionale;

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

1. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento dalla sede di via Emilio Praga 26 – Roma a quella di via Emilio Praga, 39/41 – Roma denominata Villa Tiberia 2 (art. 2, comma 1, lett. c) R. R. 02/2007), in favore della Società “Villa Tiberia Srl” (P. IVA 02138911009), rappresentata dall'Amministratore Straordinario Dott. Musaio Alessandro, nato a Roma il 24/01/1967, con sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, per l'attività di:

○ **Ambulatori per visite specialistiche:**

Angiologia, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Ginecologia, Medicina del Lavoro, Medicina Interna, Nefrologia, Neurologia, Odontostomatologia, Oncologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Allergologia.

2. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3 comma 1-3 del R.R. 2/2007, in favore della Società “Villa Tiberia srl” (P.IVA 02138911009), rappresentata dall'Amministratore Straordinario Dott. Musaio Alessandro, nato a Roma il 24/01/1967, con sede legale in Via Marcello Mastroianni, 18 – 03100 Frosinone, in qualità di gestore del presidio sanitario denominato Poliambulatorio “Villa Tiberia 2” sito in Via Emilio Praga, 39/41 – 00173 Roma, per l'attività di:

**Ambulatori per visite specialistiche:**

Dietologia, Geriatria, Chirurgia Generale, Urologia.

3. Di prendere atto che il Direttore Sanitario del presidio risulta il Dott. Antonio Alessandro, nato a Roscigno(SA) il 24 agosto 1951, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto all'ordine dei Medici della Provincia di Roma al n. 30953;
4. di stabilire che la presente autorizzazione è rilasciata a condizione risolutiva del mancato riscontro dei requisiti minimi nella sede di partenza di Via Emilio Praga, 26 - 00137;
5. di stabilire che la presente autorizzazione viene rilasciata sul presupposto che l'immobile di via Emilio Praga, 39/41 - Roma risulta adiacente, ovvero prossimo, all'immobile di via Emilio Praga 26 - Roma, e quindi consente e garantisce la gestione funzionale ed integrata dell'attività sanitaria, seppur nella piena autonomia organizzativa del percorso assistenziale ambulatoriale;
6. di richiedere alla Suddetta Società di presentare, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge Regionale n. 04/2003, un piano di adeguamento rispetto alle non conformità della sede di via Emilio Praga, 26 – 00173 Roma, accertate con verbale della ASL RM/A prot. n. 48212 del 09 giugno 2014;
7. di stabilire che, trascorso inutilmente tale termine, si provvederà con successivo atto amministrativo alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con la Determinazione Regione Lazio n. D0683 del 22 febbraio 2005 e dell'accreditamento provvisorio con la Deliberazione Giunta Regionale del Lazio n. 355 del 15/02/2000;



Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

8. di provvedere altresì alla sospensione, anche nel caso in cui alla scadenza del crono programma di adeguamento non vengano riscontrati i requisiti minimi autorizzativi di cui al DCA n. U0008/2011, all. c) nel presidio sanitario di via Emilio Praga, 26 -Roma.

Il presente provvedimento verrà notificato al Legale Rappresentante della struttura, all'Azienda USL di competenza territoriale, nonché al comune in cui insiste la struttura a mezzo PEC e tramite pubblicazione sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Argomenti - Sanità".

Si individua nell'Azienda Sanitaria Locale Roma A, competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10/11/2010 e ss.mm.ii., e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura autorizzata è tenuta alle disposizioni di cui agli artt. 2, 13, 14 e 15, comma 1 del R.R.2/2007 e ss.mm.ii. e all'art. 9 e 10, comma 1 della L. R. 4/2003.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

